

SEMINARIO

Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza

giovedì, 16 febbraio 2006
Villa Picchetta – Cameri (NO)

ABSTRACT



Con il patrocinio di



Rappresentanza a Milano
della Commissione Europea

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I II della "Direttiva Habitat", delle specie di cui all'allegato I della "Direttiva Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

Attualmente la rete è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciali (ZPS) ed i Siti di Interesse Comunitario (SIC).

La normativa vigente prevede che ogni piano o progetto, che possa avere incidenze su un sito appartenente a Rete Natura 2000, debba essere soggetto ad una Valutazione di Incidenza che tenga conto sia degli effetti locali, sia soprattutto di quelli inseriti in un contesto ecologico più vasto.

La Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, rappresenta lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente del sito – e quindi della Rete Natura 2000 – e l'uso sostenibile del territorio.

PROGRAMMA

9.30

Saluti

Pietro Mocchetto – Presidente Parco Ticino

9.45 -10.20

Rete Natura 2000. Illustrazione, finalità e quadro europeo ed italiano. Direttiva “Habitat”, Direttiva “Uccelli”, ZPS e SIC.

Giuseppe Bogliani – Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Biologia Animale

10.20 - 10.45

Cos'è la Valutazione di Incidenza. Normativa italiana.

Luca Bisogni – Nuova Qualità Ambientale Srl – Pavia

11.15 - 11.45

Valutazione d'incidenza. L'esperienza del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte.

Dott.ssa Marina Cerra – funzionario Settore Pianificazione Aree Protette – Regione Piemonte

11.45 - 12.30 - Domande/interventi

14.00 - 14.45

Rete Natura 2000 in Piemonte: situazione e prospettive.

Normativa della Valutazione Incidenza in Regione Piemonte.

Ermanno De Biaggi – Regione Piemonte – Dirigente Settore Pianificazione Aree Protette

14.45 - 15.15

Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Valutazione d'incidenza: integrazione possibile?

Dott.ssa Lucia Brizzolara – dirigente Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale – Regione Piemonte

Dott.ssa Raffaella Porrato – funzionario Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale – Regione Piemonte

15.15 - 16.00 - Domande/interventi

16.00 - Consegna attestati partecipazione

INDICE

Introduzione

Cos'è la Valutazione di Incidenza. Normativa italiana

Dott. Luca Bisogni – Nuova Qualità Ambientale Srl - Pavia

Valutazione d'incidenza. L'esperienza del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte.

Dott.ssa Marina Cerra – funzionario Settore Pianificazione Aree Protette
– Regione Piemonte

Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Valutazione d'incidenza: integrazione possibile?

Dott.ssa Lucia Brizzolara – dirigente Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale – Regione Piemonte
Dott.ssa Raffaella Porrato – funzionario Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale – Regione Piemonte

Cos'è la Valutazione di Incidenza. Normativa Italiana.

Dott. Luca Bisogni – Nuova Qualità Ambientale Srl – Pavia – nqa@iol.it

Natura 2000 è una "rete" di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)** e dalle **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**.

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree:

- Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli"
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Le zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali , dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale

LA DIRETTIVA "HABITAT"

La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della Direttiva è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli **seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.)**. Si riconosce il valore, per la conservazione della biodiversità delle

aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Allegati sulla Direttiva 'Habitat':

- I. TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
- II. SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
- III. CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
- IV. SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
- V. SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
- VI. METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCE' MODALITA' DI TRASPORTO VIETATI

Direttiva "HABITAT" Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE n. 206 del 22 luglio 1992.

Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE n. L 305 del 08/11/1997.

Recepimento e attuazione a livello nazionale della direttiva 'Habitat':

- Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. con il Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 e il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 e relativi allegati: A. B .C. D. E. F. G.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997. n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla GU n.248 del 23 ottobre 1997 - Serie Generale.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n.

23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).

- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. GU n. 124 del 30 maggio 2003, serie generale.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002). Decreto 25 marzo 2004. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio).

LA DIRETTIVA "UCCELLI"

La cosiddetta Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli argomenti degli allegati sulla Direttiva 'Uccelli':

- I. SPECIE SOGGETTE A SPECIALI MISURE DI CONSERVAZIONE
- II. SPECIE DI CUI PUÓ ESSERE AUTORIZZATA LA CACCIA IN TUTTA L'UNIONE O IN ALCUNI STATI
- III. SPECIE DI CUI PUÓ ESSERE AUTORIZZATO IL COMMERCIO IN TUTTA L'UNIONE O IN ALCUNI STATI
- IV. MEZZI DI CATTURA VIETATI
- V. AREE PRIORITARIE PER LA RICERCA

Direttiva "UCCELLI":

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. GUCE n. 103 del 25 aprile 1979.
- modificata da:
- Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 che adatta la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia. GUCE L 319, 07.11.1981;
- Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in particolare, sostituisce gli allegati I e III). GUCE L 115, 08.05.1991 (G.U. 13 giugno 1991, n.45, 2° serie speciale);
- Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. GUCE L 164, 30.06.1994 (GU 12 settembre 1994, n.69, 2° serie speciale);

- Decisione 95/1/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia). GUCE L 1, 01.01.1995;
- Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997. (sostituisce l'allegato I della direttiva Uccelli). GUCE L 223, 13.08.1997(G.U. 27 ottobre 1997, n.83, 2° serie speciale).

Recepimento e attuazione a livello nazionale della direttiva 'Uccelli':

- Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. GU, serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.
- Legge 3 ottobre 2002. n. 221. Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. GU n. 239 del 11 ottobre 2002.

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLA NORMATIVA ITALIANA.

In base all'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.

Tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- A) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo

ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;

- B) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (**valutazione di incidenza negativa**), si deve procedere a valutare le **possibili alternative**. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune **misure compensative** dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10).

In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

AUTORITÀ COMPETENTI

Gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale da sottoporre a valutazione di incidenza, devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2).

Ai fini della valutazione d'incidenza di piani o progetti, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, dovranno (DPR 120/2003 art. 6 commi 5 e 6):

- definire le modalità di presentazione degli studi necessari per la valutazione di incidenza;
- individuare le autorità competenti alla verifica dei suddetti studi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G;
- definire i tempi per l'effettuazione della medesima verifica;
- individuare le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

Fino alla definizione dei tempi, le autorità competenti effettuano la verifica entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI

Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione.

I piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela.

Dunque è necessario che contengano:

- il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000,
- il loro stato di conservazione,
- il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti,
- le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti.

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi).

CHE COS'È LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E QUALE SCOPO PERSEGUE?

La procedura di valutazione di incidenza è una delle disposizioni previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 2000. Consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione del piano/progetto all'interno o all'esterno del sito stesso.

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE ECOLOGICA.

La valutazione ecologica mira a fornire un quadro d'insieme sulla composizione e l'importanza ecologica di specie, comunità ed ecosistemi presenti nell'area d'impatto del progetto proposto, oltre a prevedere la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.

- Deve essere formulata una previsione del tipo e della significatività degli impatti potenziali di tale sviluppo sulla flora e la fauna del sito.
- Devono essere suggerite alcune soluzioni alternative alla proposta di sviluppo, affiancate da misure di mitigazione volte a minimizzare o impedire l'impatto previsto; se del caso, l'intera proposta di sviluppo viene rifiutata.

La valutazione si conclude con la definizione di un programma di monitoraggio.

Nella formulazione e gestione di una valutazione ambientale **occorre ricordare** che:

- è impossibile pretendere che un unico ecologo affronti tutti gli aspetti legati alla valutazione ecologica; potrebbe essere necessario impiegare specialisti diversi per i vari gruppi tassonomici e/o ecosistemi;
- taluni gruppi tassonomici o ecosistemi non possono essere analizzati separatamente, occorre pertanto coordinare il lavoro e i risultati dei diversi esperti coinvolti;
- la valutazione ecologica dovrebbe essere coordinata con altri lavori concernenti aspetti ambientali fondamentali per gli ecosistemi come il clima, il suolo e l'acqua

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE CONDOTTA PER LIVELLI

Livello I: screening . processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

Livello II: valutazione appropriata . considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative . valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa . valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000°. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

La direttiva "Habitat" si basa implicitamente sull'applicazione del **principio di precauzione**, che prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso d'incertezza.

L'applicazione del principio precauzionale presuppone:

- l'individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, prodotto o procedura;
- una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati.

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- **non ci saranno effetti significativi** su siti Natura 2000 (Livello I:Screening); o
- **non ci saranno effetti in grado di pregiudicare** l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata); o
- **non esistono alternative** al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative); o

- **esistono misure compensative** in grado di mantenere o incrementare la coerenza globali di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

LIVELLO I: SCREENING

Si deve analizzare la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti.

La valutazione consta di quattro fasi:

1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito.
2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000.
3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.
4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA

In questa fase **l'impatto del progetto/piano** (sia isolatamente sia in congiunzione con altri progetti/piani) sull'integrità del sito Natura 2000 è **esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione.**

“L'integrità di un sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno essere effetti negativi, **occorre concentrarsi e limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito”.**

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un SIC o pSIC; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;

incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere significativamente su un SIC o pSIC, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000;

incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o un intervento di incidere significativamente su un SIC o pSIC, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000;

valutazione di incidenza positiva; si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del SIC o pSIC (assenza di incidenza negativa);

valutazione di incidenza negativa; si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del SIC o pSIC.

LIVELLO III: VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Si devono esaminare i modi alternativi di attuare il progetto/piano per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.

E' necessario poter affermare oggettivamente che non esistono soluzioni alternative.

“spetta alle autorità nazionali competenti effettuare i necessari raffronti tra le soluzioni alternative” “altri criteri di valutazione, come i criteri economici, non possono essere considerati predominanti sui criteri ecologici”.

L'esame di soluzioni alternative richiede che prevalgano gli obiettivi di conservazione e lo status del sito Natura 2000 su ogni altra considerazione di costi, ritardi o altri aspetti che attengono alle soluzioni alternative.

L'autorità competente non deve circoscrivere l'esame delle soluzioni alternative a quelle suggerite dai proponenti del progetto/piano.

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA.

Per i siti in cui si trovano habitat e/o specie prioritari è necessario verificare se sussistono considerazioni legate alla salute umana o alla sicurezza o se vi sono benefici ambientali derivanti dal progetto/piano.

Se tali considerazioni non sussistono, si deve procedere al Livello IV per le valutazioni delle misure compensative.

In presenza di tali considerazioni, invece, occorre stabilire se si tratta di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prima di procedere alle valutazioni del Livello IV.

Nel caso in cui sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prima di far procedere il piano/progetto deve essere condotta una valutazione per accertare se le misure compensative possono effettivamente compensare il danno al sito.

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

**LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN ASSENZA DI SOLUZIONI
ALTERNATIVE E CON PERMANENZA DI INCIDENZA NEGATIVA
FASE II: VALUTAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE**

Affinché possa procedere un progetto/piano destinato ad avere un'incidenza negativa è necessario motivare le misure compensative proposte per contrastare gli effetti negativi.

Le misure verranno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di intensificazione della coerenza globale di Natura 2000.

Per essere accolte le misure di compensazione devono:

- essere rivolte, in adeguata proporzione, agli habitat e alle specie su cui pesa l'incidenza negativa;
- riferirsi alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro e devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si produrranno gli effetti negativi del progetto/piano;
- prevedere funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di scelta del sito originario;
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione tali da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Natura 2000.

(Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva .Habitat. 92/43/CEE - Novembre 2001)

Valutazione d'incidenza. L'esperienza del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte.

*Dott.ssa Marina Cerra – funzionario Settore Pianificazione Aree Protette – Regione
Piemonte*

Le Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della biodiversità. Il criterio di conservazione è visto su ampia scala geografica attraverso la realizzazione di “una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000”.

Il “cuore” della Direttiva Habitat è rappresentato dall'articolo 6: per i siti della Rete Natura 2000 gli Stati membri sono impegnati ad adottare le misure di conservazione necessarie al mantenimento degli habitat naturali e delle specie presenti nei siti.

L'articolo 6 stabilisce altresì limiti alle attività antropiche che possono avere un impatto negativo sui siti della Rete Natura 2000, in modo da evitare il degrado e la perturbazione delle specie e degli habitat oggetto di tutela.

In questo contesto la valutazione d'incidenza si può considerare la prima misura di conservazione dei siti: ai sensi della Direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere su di esso incidenze significative forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo.

La difficoltà di applicazione deriva dal fatto che i piani e i progetti cui si riferisce la direttiva non sono codificati come nella normativa sulla Valutazione d'Impatto Ambientale, né come tipologia, né come dimensione o portata. La significatività dell'incidenza è quindi determinata dalle condizioni ambientali e dalle finalità di conservazione del sito, cioè dalle “motivazioni” che lo hanno incluso nella Rete Natura 2000.

Il presente contributo riporta l'esperienza del Settore Pianificazione Aree protette in materia di valutazione d'incidenza. In particolare, negli anni tra il 2003 e il 2005, sono stati valutati 114 progetti incidenti su SIC e ZPS, di cui 59 congiuntamente alle

procedure di valutazione d'impatto ambientale e 25 relativi alle opere olimpiche
Torino 2006.

Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Valutazione d'incidenza: integrazione possibile?

Dott.ssa Lucia Brizzolara – dirigente Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale – Regione Piemonte

Dott.ssa Raffaella Porrato – funzionario Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale – Regione Piemonte

L'intervento inizia con un breve **excursus storico del panorama normativo di riferimento**, partendo dalla versione iniziale del d.p.r. 357/1997 e dalla sentenza della Corte di Giustizia che ha portato ad una sostanziale revisione del d.p.r. citato, novellato dal d.p.r. 120/1993.

La normativa intervenuta, recependo il giudicato del supremo giudice comunitario, ha sancito infatti la fine della equiparazione, contenuta nella versione antecedente del d.p.r., del campo di applicazione delle normative sulla Valutazione d'impatto ambientale (di seguito VIA) e sulla Valutazione d'incidenza (di seguito VI) e ha decretato inoltre la soppressione della fisica coincidenza fra autorità competente alla VIA e autorità competente alla VI.

Esaminata la questione sotto il versante normativo regolamentare, l'intervento si concentra su un **profilo più contenutistico** attenente i rapporti fra VIA e VI.

E' necessario premettere che sotto il profilo delle fonti, le considerazioni che si andranno ad esporre sono state estrapolate da due importanti documenti comunitari contenenti linee guida sul procedimento di VI ed in particolare da *“La gestione dei siti della rete Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “habitat” 92/43/CEE”* e *“Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva “habitat” 92/43/CEE”*.

Da un punto di vista prettamente contenutistico i procedimenti di VIA e di VI si caratterizzano per l'omogeneità metodologica e di indagine.

Se ci soffermiamo infatti ad analizzare cosa faccia scattare la necessità di una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 (VIA) e ai sensi della direttiva 92/43 (VI), deduciamo che tale obbligo discende per entrambe dalla probabilità di incidenze significative con riferimento all'ambiente nel suo complesso per quanto relativo alla VIA, a siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale per quanto riguarda la Valutazione d'incidenza.

Da quanto si è detto potremmo quindi dedurre che il Giudizio di valutazione d'incidenza ha portata più limitata rispetto ad una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE, in quanto è limitato alle implicazioni per il sito con riferimento agli

obiettivi di conservazione del medesimo. In altre parole il procedimento di VIA risulta comprensivo rispetto al procedimento di VI. Dal punto di vista normativo ciò si riflette nella previsione di cui all'articolo 6 comma 4 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i.:

“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ... che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione... la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati”.

Ad avvalorare la tesi esposta il comma da ultimo citato prescrive ancora che lo Studio d'impatto ambientale, predisposto dal proponente ai fini del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale, sia integrato con gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative del sito (All. G d.p.r. 357/1997 e s.m.i.)

Sinteticamente, le integrazioni che l'allegato G prescrive, rispetto ai contenuti “standard”, connaturali allo Studio d'impatto ambientale e previsti dalla normativa VIA, dovranno essere incentrati su quella che è un po' la filosofia della valutazione d'incidenza, con riferimento appunto alle interferenze dei piani e progetti con il sistema ambientale considerando soprattutto le componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche.

A livello meramente procedurale la guida metodologica della Commissione europea cui sopra si è fatto riferimento, raccomanda che la documentazione utile ai fini della Valutazione d'incidenza sia chiaramente distinta e a sé stante all'interno della documentazione utile ai fini della VIA o sia riportata in un documento a parte. In considerazione dunque della strutturazione del rapporto VIA – VI cui sopra si è fatto riferimento, in cosa, è lecito domandarsi, l'esperienza della conduzione del procedimento di VIA (quasi diciassette anni per la nazionale e sette anni per la regionale) può beneficiare la neo-nata procedura di Valutazione d'incidenza?

Vediamone nel dettaglio gli aspetti.

- 1) Innanzitutto la guida metodologica della Comunità europea osserva come indipendentemente dall'attivazione della procedura di VIA, in molti casi nel giudizio di Valutazione d'incidenza, non è possibile valutare correttamente gli impatti ecologici del piano o progetto senza una valutazione di altre componenti ambientali (suolo, acqua, paesaggio ecc.) quale figurante all'articolo 3 della direttiva VIA 85/337/CEE. In altre parole, anche in

un'ottica puramente di conservazione, la **metodologia di valutazione** può ispirarsi con profitto alla metodologia prevista dalla direttiva 85/337/CEE.

- 2) Un esame di possibili **misure di attenuazione e di soluzioni alternative**, come richiesto dalle direttive VIA, può consentire di determinare che, grazie a tali soluzioni o misure di attenuazione, il piano e il progetto non incideranno negativamente sul sito.

- 3) L'articolo 6 comma 3 della direttiva 92/43 ("*habitat*") nel definire il campo di applicazione della direttiva prescrive come debba essere valutato il piano/progetto che *possa avere incidenze significative sul sito, singolarmente o congiuntamente* ad altri piani e progetti. Congiuntamente richiede per l'appunto la valutazione dell'**effetto di cumulo** del progetto/piano. In tal senso l'esperienza maturata all'interno delle procedure di VIA potrebbe essere preziosa.

- 4) L'aspetto della consultazione del pubblico è elemento essenziale della direttiva 85/337. Nonostante la direttiva 92/43 non indichi quando è opportuno chiedere il parere del pubblico, l'aspetto della partecipazione non può essere trascurato, anche alla luce dei più recenti indirizzi in materia di politica ambientale dell'U.E. L'esperienza maturata al riguardo nella gestione del procedimento di VIA costituisce un patrimonio di conoscenza che utilmente potrà essere mutuato nella conduzione del procedimento di Valutazione d'incidenza

Passando ora ai rapporti fra Valutazione d'incidenza e **Valutazione ambientale strategica** (di seguito VAS), si osserva come la direttiva 2001/42, che regola appunto tale materia, prescriva la necessaria valutazione per tutti i piani per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritenga necessaria una valutazione ai sensi della dir. *Habitat*.

Inoltre, l'articolo 11 comma 2 della direttiva da ultimo citata contempla e anzi auspica che gli Stati membri prevedano **procedure coordinate** per soddisfare gli obblighi derivanti dalle direttive e per il basilare principio di economia procedimentale di evitare duplicazioni nella valutazione. Quindi anche dalla dir. "VAS" 2001/42, così come per la VIA, emerge quello che può essere considerato a buon diritto un "nodo di fondo": la creazione di meccanismi di integrazione procedurale e di semplificazione.

Ma perché l'aspetto dell'efficienza, cui tanto tende la politica legislativa attuale, aspetto essenziale del procedimento, tanto da assurgere a criterio ispiratore dell'azione amministrativa, si accompagni all'aspetto della sicurezza, essenziale in materia ambientale, è necessario che il coordinamento si operi all'interno del comparto ambientale.

L'identità dell'interesse pubblico perseguito, la salvaguardia dell'ambiente, la prevenzione anzitutto alla fonte del danno ambientale, consentono infatti una semplificazione reale e non di facciata, in quanto il coordinamento dei procedimenti all'interno del comparto ambientale è l'unico realmente capace di consentire **semplificazione e certezza procedurale senza abbassare la soglia della prevenzione.**